

N° 4/2022 ..... Reg. Sent.  
N° 4/2022 ..... Reg. Fall.  
N° 227/2022 ..... Reg. Cron.  
N° 6/2022 ..... Reg. Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente;

Dr. Vito Savino, Giudice relatore ed estensore;

Dr. Vera Colella, Giudice;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio civile recante n. 27/20 Ist. Fall., promosso

**DA**

P.M., sede;

ricorrente

**CONTRO**

3 ESSE s.r.l., contumace.

resistente

avente ad **oggetto**: dichiarazione di fallimento;

conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.5.2022;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 6 L.F. e depositato in data 22.10.2020, 3 ESSE s.r.l. ha agito per la dichiarazione del proprio fallimento.

All'udienza del 13.1.2022, 3 ESSE s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Con susseguente ordinanza, il Collegio, preso atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del ricorso e, al contempo, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le eventuali determinazioni di competenza, al riguardo richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"il P.M. può esercitare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche quando*



la "notitia decoctionis" gli sia segnalata dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l'insolvenza nel corso del procedimento ex art. 15 legge fall., poi definito per desistenza del creditore istante, in quanto anche a questo "giudice" e a questo "procedimento civile" si riferisce l'art. 7, n. 2, legge fall., modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, quando dispone che l'insolvenza deve essere segnalata al P.M. "dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile". Tale interpretazione, conforme ai lavori preparatori della riforma del 2006, non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dall'art. 111 Cost., in quanto la segnalazione è un atto "neutro", privo di contenuto decisivo e assunto con valutazione "prima facie", potendo sempre il tribunale, all'esito dell'istruttoria prefallimentare e a cognizione piena, respingere la richiesta del P.M., originata da detta segnalazione (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 9857 del 15/06/2012; in tal senso, anche Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9409 del 18/04/2013 )".

Con ricorso depositato in data 2.9.2021, il P.M. ha chiesto il fallimento di 3 Esse s.r.l.

All'udienza di discussione del 12.1.2022, il giudice relatore ha rilevato la mancata notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 L.F. ad opere dalla cancelleria, e ciò in ragione della carente disponibilità di indirizzo pec in capo alla società debitrice e della mancata attivazione delle ulteriori modalità di notificazione ad opera del P.M., rinviando così ad altra udienza.

All'udienza del 25.5.2022, il P.M. ha fornito prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

In particolare, come emerge dalla relata, la notificazione si è perfezionata ai sensi del terzo comma dell'art. 15 L.F., tramite deposito presso la casa comunale a seguito dell'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede legale in ragione della presenza, in tale luogo, di altro soggetto.

Nello specifico, l'ufficiale giudiziario riferisce quanto segue: "sconosciuta la ditta ed il l.r.. In loco c'è abitazione con nominativi diversi. Non reperito nessuno per la consegna".

Peraltro, all'udienza del 25.5.2022 è comparso l'Avv. Gilberto Ottaviani, dichiaratosi sostituto dell'Avv. Salvatore Asole.



Tuttavia, 3ESSE s.r.l. non risulta costituita nel procedimento principiato dal ricorso formulato dal P.M.

Come sopra osservato, la notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 L.F. è immune da ogni profilo di nullità e, dunque, non occorre procedere alla rinnovazione

Tanto premesso, la prospettazione del P.M. è pienamente condivisibile.

Con il pregresso ricorso ex art. 6 L.F., 3 ESSE s.r.l. ha riferito le seguenti circostanze:

- di essere debitrice della somma complessiva di euro 800.000,00;
- di non svolgere più attività di impresa.

Emerge, pertanto, il mancato concorso dei requisiti dimensionali preclusivi alla dichiarazione di fallimento, di cui al secondo comma dell'art. 1 L.F., e lo stato di insolvenza, correlato appunto alla cessazione di fatto dell'attività di impresa, con correlata evidente impossibilità di regolare soddisfacimento delle obbligazioni.

La visura camerale riferisce che 3 ESSE s.r.l. è ancora iscritta nel registro delle imprese.

Non sussiste, pertanto, la condizione ostativa di cui all'art. 10 L.F.

Alla luce di quanto osservato, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato il fallimento della società resistente, senza che possa svolgere un qualche effetto impediente la circostanza della verosimile carenza di proficuità dell'apertura della procedura concorsuale per il creditori.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara il fallimento di 3 ESSE s.r.l., con sede a Cagli, in Via Flaminia Nord n. 49/O
- nomina il dott. Vito Savino giudice delegato;
- nomina il rag. Enzo Bertuccioli curatore del fallimento;
- ordina a 3 ESSE s.r.l. di depositare presso la cancelleria, entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;



- fissa l'udienza del 26.10.2022, ore 12.00, presso l'ufficio del giudice delegato, per procedere all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 93 L.F., come da ultimo modificato;
- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Urbino, 23.6.2022

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino

